**Lotta al denaro sporco.** Dopo la delibera di Bankitalia

# La segnalazione antiriciclaggio fa rotta sulla qualità

## Per gli intermediari finanziari è necessario conoscere la clientela

PAGINA A CURA DI
**Luigi Ferrajoli**

Le istruzioni della Banca d'Italia contenute nella delibera n. 616 del 24 agosto scorso incidono sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, che costituisce il punto nevralgico del sistema di prevenzione e repressione del riciclaggio. Il provvedimento era particolarmente atteso dai soggetti operanti nel settore finanziario tenuti all'obbligo di segnalazione (tra gli altri banche, Sim, fiduciarie, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, promotori finanziari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria). Le altre categorie, tra i quali i professionisti, avevano già ricevuto con il Dm Giustizia del 16 aprile 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 101 del 3 maggio) i loro peculiari e distinti indicatori di anomalia.

### Il quadro di riferimento

Il riferimento normativo va rintracciato nel vigente articolo 41 del Dlgs 231/2007 che delinea il dovere di inviare all'Unità di informazione finanziaria (Uif) una segnalazione quando ne ricorrano i presupposti. Proprio questa definizione ha creato dubbi e incertezze per l'impossibilità di imporre uno schema di comportamento prefissato.

La segnalazione deve essere inoltrata quando gli intermediari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che sino in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Per alleviare il compito degli intermediari finanziari la Banca d'Italia è intervenuta più volte con istruzioni operative mirate alla più semplice individuazione delle operazioni da ritenersi sospette, emanate per la prima volta con il decalogo del 12 gennaio 2001, revisionate nel 2003 e ora abrogate e sostituite dalla delibera n. 616 del 24 agosto scorso.

### Le modalità

L'obbligo di segnalazione dev'essere adempiuto senza ritardo, se possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Inoltre prescinde dall'importo o valore della transazione e vale anche per le operazioni rifiutate o non concluse e per quelle tentate, nonché per quelle regolate presso altri intermediari, tenuti ad autonomi obblighi: il senso è quello di portare all'attenzione dell'autorità di vigilanza anche pericoli potenziali e di far "suonare" all'occorrenza tutti i campanelli d'allarme disponibili nell'ambito della catena professionale degli intermediari a vario titolo intervenuti per soddisfare la domanda di servizio della clientela.

### I contenuti

La qualità della segnalazione. L'interrogativo di fondo che l'operatore deve porsi è quello di rendere al sistema un flusso informativo qualitativamente apprezzabile. Non è infatti la quantità delle segnalazioni a rilevare, bensì il contenuto meritevole di sviluppo delle stesse. I dati statistici rilevabili dal bollettino semestrale dell'Uif riportano 15.101 segnalazioni pervenute nel primo semestre dell'anno, con un incremento significativo rispetto al passato (nell'analogo semestre 2009 le segnalazioni erano circa 9.936). Di queste, 12.556 sono state trasmesse agli organi investigativi nello stesso periodo. In pratica solo 2.500 segnalazioni circa non sono state ritenute rilevanti (il 16%).

Il riferimento alla statistica rende tangibile l'esigenza per gli intermediari di disporre di procedure aziendali per l'analisi dei comportamenti finanziari della clientela e consente di comprendere l'utilità e la funzione propria degli indicatori concepiti da Bankitalia per fornire un ausilio agli operatori nella scrematura dei comportamenti anomali da valutare.

La conoscenza della clientela e della relativa potenzialità economica, completata con la conoscenza e la verifica della destinazione dei movimenti di capitali, costituisce il discrimine di livello ulteriore per rilevare il sospetto e tradurre le anomalie riportate dagli indicatori astratti. Così, se all'esito dell'indagine del caso concreto compiuta in seno all'intermediario, si rinvengono le giustificazioni che esplicitano la piena trasparenza di una determinata transazione, la traslazione dall'anomalia al sospetto non si configura e non ricorrono gli estremi per la segnalazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'approfondimento

Antiriciclaggio a maglie più strette. I chiarimenti sulle principali novità introdotte dalla manovra estiva (Dl 78/10) in riferimento ai pagamenti in contanti e alle relative sanzioni amministrative nell'approfondimento pubblicato sul numero de «L'esperto risponde» della scorsa settimana

### I campanelli d'allarme

Le principali indicazioni di via Nazionale a banche e intermediari finanziari su quando far scattare la segnalazione

#### IL CLIENTE

- Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite
- Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela
- Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze
- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni

#### OPERAZIONI O RAPPORTI

- Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate
- Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze
- Operazioni che risultano non coerenti – anche per gli strumenti utilizzati – con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente
- Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni

#### MEZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio
- Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni
- Utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente
- Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (money transfer), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata

#### STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI ASSICURATIVI

- Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze
- Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti
- Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni
- Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente
- Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati
- Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente
- Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente

#### FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo
- Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo

**I passaggi**

## Il «filtro» segue la procedura di selezione

Compete al titolare dell'attività, al legale rappresentante dell'impresa o a un suo delegato l'onere di valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmettere alla Uif quelle ritenute fondate (articolo 42, comma 4, del Dlgs 231/07). Il delegato deve godere di adeguati requisiti di indipendenza rispetto alle aree operative della struttura degli intermediari. La sua delega deve essere formalizzata e il suo nominativo va comunicato all'Uif. La segnalazione delle operazioni sospette, poi, è un atto distinto dalla denuncia dei fatti penalmente rilevanti: va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

### L'individuazione

Gli intermediari – come specifica l'articolo 6 della delibera di Banca d'Italia – devono adottare procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti. Hanno facoltà di avvalersi anche di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e le modalità di utilizzazione dei servizi.

L'impiego di procedure informatiche finalizzate a tale individuazione è invece d'obbligo per l'operatività compiuta attraverso canali telefonici o telematici. Procedure informatiche di rilevazione devono essere per la prima volta adottate anche con riguardo all'operatività dei conti di corrispondenza e di passaggio, allo scopo di censire automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni, destinazione o provenienza dei flussi.

Le operazioni individuate automaticamente devono essere in ogni caso successivamente sottoposte alle procedure di valutazione tradizionali, ossia "filtrate" al vaglio degli indicatori di anomalia dal personale addetto ed esaminate ai fini della decisione sulla necessità o meno di provvedere alla segnalazione di operazione sospetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'elenco.** Parametri di anomalia suddivisi in cinque macro-categorie

# Gli indici guidano l'operatore ma senza carattere tassativo

Gli indicatori di anomalia intendono contribuire al corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (così come l'articolo 3 del provvedimento di Banca d'Italia del 28 agosto testualmente indica). Non hanno caratteri tassativi o esaustivi: la mera ricorrenza di comportamenti descritti da uno o più indicatori non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette.

Di converso, il fatto che un determinato comportamento non sia stato censito nell'ambito della pur corposa elencazione degli elementi-indice non significa che si debba automaticamente escludere che l'operazione sia sospetta.

L'allegato unico al provvedimento suddivide in cinque macro-categorie gli indicatori, che sono censiti in 21 principali (si veda in alto) e articolati in subindici, da valutare congiuntamente al contenuto dell'indicatore principale.

- **Cliente.** Sono stati sviluppati rispetto al decalogo versione 2001. Spiccano i riferimenti alla reticenza o alla falsità delle informazioni fornite rispetto alla propria identità o a quella del titolare effettivo del rapporto, allo scopo dell'operazione, all'inusualità di alcuni comportamenti come l'operare con intermediari distanti o evitando contatti diretti e sempre per delega, l'essere sempre accompagnati da terzi, il movimentare in contanti.
- **Operazioni o rapporti.** Ne sono espressione le operazioni illogiche poiché economicamente svantaggiose per il cliente, come acquisti o vendite a prezzi sproporzionati rispetto ai valori correnti di mercato, le improvvise estinzioni anticipate di rapporti accompagnate da richiesta di liquidazione in contanti, le frequenti ricezioni di fondi provenienti da pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti intestati a società fiduciarie, l'apertura di rapporti utilizzati per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi, ripetuti versamenti giustificati da vincite al gioco.
- **Mezzi e modalità di pagamento.** Contemplano l'utilizzo ingiustificato di contante con ricorso a banconote di taglio elevato, frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, acquisto di più titoli al portatore, impiego di carte di credito, carte prepagate e moneta elettronica incoerente con le attività del cliente e del distributore, utilizzo ripetuto di servizi di pagamento e money transfer.
- **Strumenti finanziari e contratti assicurativi.** Tra questi si pongono in evidenza gli acquisti di strumenti finanziari a prezzi sensibilmente superiori ai valori di mercato, la sottoscrizione di polizze vita per importi rilevanti a nome e a favore di soggetti diversi dal sottoscrittore o che prevedono la corresponsione di premi o i versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica del contraente, la designazione di molteplici beneficiari diversi rispetto agli eredi.
- **Finanziamento del terrorismo.** Del tutto nuovi, concernono operazioni richieste da soggetti censiti nelle liste delle persone o enti associati ad attività di finanziamento al terrorismo o a questi contigui (familiari o conviventi) – consultabili sul sito www.bancaditalia.it/Uif/terrorismo/liste –, come ad esempio bonifici da o verso aree geografiche a rischio ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali, oppure transazioni effettuate tramite organizzazioni non profit impropriamente utilizzate.

**LA PECULIARITÀ**
La semplice ricorrenza dei comportamenti descritti non è sufficiente per la comunicazione di operazioni sospette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**.com** www.ilsole24ore.com/norme/documenti
La delibera Bankitalia e il bollettino Uif